REGOLAMENTO (CEE) N. 34/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 1987

che fissa, per il 1987, i contingenti iniziali che devono essere aperti dal Portogallo per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3797/85 prevede per taluni prodotti del settore vitivinicolo l'applicazione, da parte del Portogallo, di restrizioni quantitative all'importazione dai paesi terzi sotto forma di contingenti annui; che occorre fissare i contingenti per il 1987 tenendo conto dei contingenti iniziali e degli scambi constatati; che sembra adeguato aumentarli del 10 % rispetto al contingente iniziale fissato dal regolamento (CEE) n. 841/86 [2];

considerando che è opportuno prevedere che siano comunicati alla Commissione i dati relativi all'importazione in Portogallo dei suddetti prodotti nell'ambito dei contingenti fissati e alle misure adottate da questo Stato membro per l'applicazione dei contingenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti che devono essere applicati dal Portogallo per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1987 per taluni prodotti del settore vitivinicolo provenienti dai paesi terzi sono fissati come segue:

(in ettolitri)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Contingente per il 1987
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	ex B. Vini, diversi da quelli indicati nella sottovoce 22.05 A presentati in bottiglie con un tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar:	
	— Vini dalla presentazione diversa da quella in bottiglie chiuse con tappo « a forma di fungo », tenuto da fermagli o legacci, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non inferiore a 1 bar e inferiore a 3 bar	9 350
	C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno	
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol	

[1] GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.

[2] GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 15.

Articolo 2

Le autorità portoghesi comunicano alla Commissione le misure adottate per l'applicazione dell'articolo 1.

Ogni sei mesi esse trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi importati in questo periodo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente